

CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI TERAMO

INDICE

TITOLO I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata dell'appalto
- Art. 3 - Importo a base d'asta ed importo dell'appalto
- Art. 4 - Utenti del servizio

TITOLO II – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

- Art. 5 - Organizzazione e gestione del servizio
- 5.1 - Caratteristiche del servizio
- 5.2 - Fornitura del materiale didattico e di consumo
- 5.3 - Servizio di igienizzazione e pulizia dei locali
- 5.4 - Servizio di refezione

Art. 6 – Controllo qualità e verifica prestazioni

Art. 7 - Ammissione degli utenti

Art. 8 - Determinazione e riscossione rette

TITOLO III – LOCALI, AREE, ARREDI, ATTREZZATURE

Art. 9 - Locali, aree, arredi, attrezzature utilizzati dalla Ditta aggiudicataria

Art. 10 - Manutenzioni e arredi

Art. 11 - Inventario

Art. 12 - Utenze

TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 13 - Organizzazione della Ditta

Art. 14 - Gestione del personale

Art. 15 - Requisiti del personale incaricato dalla Ditta

Art. 16 - Personale educatore, coordinatore e personale ausiliario

Art. 17 - Formazione del personale

Art. 18 - Obblighi e responsabilità della Ditta

Art. 19 - Scioperi e sospensione dal servizio

Art. 20 - Controlli

Art. 21 - Autorizzazione al funzionamento

Art. 22 - Copertura assicurativa

TITOLO V – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 - Referenti

Art. 24 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Art. 25 - Cessione e subappalto

Art. 26 - Norme di sicurezza

Art. 27 - Penalità

Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari

TITOLO VI – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Art. 29 - Corrispettivo

Art. 30 - Pagamenti

Art. 31 – Clausola revisione prezzi

Art. 32 – Spese

Art. 33 – Cauzione definitiva

TITOLO VII – CAUSE DI RISOLUZIONE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 34 - Risoluzione del contratto
Art. 35 - Effetti della risoluzione
Art. 36 - Osservanza delle disposizioni di legge
Art. 37 - Controversie
Art. 38 - Elezione domicilio
Art. 39 - Trattamento dati personali
Art. 40 - Codice di comportamento dipendenti e collaboratori
Art. 41 - Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato 1 - Progetto pedagogico del Comune di Teramo
Allegato 2 - Regolamento Servizi educativi per la prima infanzia adottato dall'Ente
Allegato 3 – Inventario e planimetria Asilo Nido Coccinella
Allegato 4 - Inventario e planimetria Asilo Nido Accademia di Pollicino
Allegato 5 - Inventario e planimetria Asilo Nido La Casetta sul fiume
Allegato 6 – Contratto sul trattamento dati

TITOLO I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto dei servizi educativi della prima infanzia del Comune di Teramo presso le seguenti strutture:

1. asilo nido "Coccinella" situato a Teramo in Via F. Barnabei;
2. asilo nido presso la struttura "Accademia di Pollicino" situato a Teramo in Loc. Colleaterrato Basso;
3. asilo nido presso la struttura "La Casetta sul Fiume" situata a Teramo presso il Parco Fluviale del Vezzola.

Destinatari del servizio sono i bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 36 mesi.

1) Nido d'infanzia "Coccinella"

Il Nido d'Infanzia presente presso la struttura sita a Teramo, in Via F. Barnabei, di proprietà comunale, struttura autorizzata per ospitare un massimo di 36 bambini, potrà accogliere il numero di bambini stabilito annualmente dal Comune in funzione del numero di iscrizioni raccolte per il servizio, di fascia d'età compresa tra i 3 ed i 36 mesi

Erogazione servizio: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30;

2) Nido d'infanzia "Accademia di Pollicino"

Il Nido d'Infanzia presente presso la struttura sita a Teramo, in Loc. Colleaterrato Basso, di proprietà comunale, struttura autorizzata per ospitare un massimo di 48 bambini, potrà accogliere il numero di bambini stabilito annualmente dal Comune in funzione del numero di iscrizioni raccolte per il servizio, di fascia d'età compresa tra i 3 ed i 36 mesi .

Erogazione servizio: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30;

4) Nido d'infanzia "La casetta sul fiume"

Il Nido d'Infanzia presente presso la struttura sita a Teramo, presso il Parco Fluviale del Vezzola, di proprietà comunale, struttura autorizzata per ospitare un massimo di 42 bambini, potrà accogliere il numero di bambini stabilito annualmente dal Comune in funzione del numero di iscrizioni raccolte per il servizio, di fascia d'età compresa tra 18 ed i 36 mesi.

Erogazione servizio: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30.

Ammessi presso le strutture nell'ultimo triennio:

STRUTTURA	ANNO SCOLASTICO	NUMERO AMMESSI
COCCINELLA	2019/2020	30
COCCINELLA	2020/2021	25
COCCINELLA	2021/2022	35
ACCADEMIA DI POLLICINO	2019/2020	36
ACCADEMIA DI POLLICINO	2020/2021	24
ACCADEMIA DI POLLICINO	2021/2022	37
CASSETTA SUL FIUME	2019/2020	14
CASSETTA SUL FIUME	2020/2021	16
CASSETTA SUL FIUME	2021/2022	23

L'esecuzione del servizio verrà svolto all'interno delle suddette strutture dalla Ditta aggiudicataria con il vincolo di utilizzo per i soli scopi previsti nel presente capitolato.

Qualora le suddette strutture dovessero essere interessate da lavori di adeguamento, il servizio sarà svolto presso altre sedi individuate dall'Amministrazione.

L'erogazione del servizio dovrà rispettare le caratteristiche e le tipologie orarie esplicitate al successivo Art. 5.

Il Comune si riserva la facoltà di definire annualmente l'organizzazione del servizio di Asilo Nido complessivamente inteso, con relative modalità, in funzione dell'età dei bambini richiedenti il servizio.

Nel periodo di durata dell'appalto, il Comune potrà avvalersi della facoltà di variare il servizio in appalto, in funzione del numero di iscrizioni annuali, secondo quanto stabilito al successivo Art. 5.

Il presente Capitolato prevede anche la gestione di attività accessorie e complementari al servizio quali:

- la fornitura del materiale didattico e di consumo, come meglio esplicitato all'Art. 5.2;
- il servizio di igienizzazione e pulizia dei locali, come meglio esplicitato all'Art. 5.3;
- le pulizie straordinarie di inizio anno educativo;
- la manutenzione ordinaria, come meglio esplicitato all'Art. 10

Art. 2 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà una durata di **un anno** (settembre 2022 - giugno 2023), con **possibilità di rinnovo per un ulteriore anno** fino a giugno 2024 alle condizioni di cui al Capitolato e al prezzo stabilito in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo aggiuntivo.

Entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto, il Comune dovrà comunicare alla Ditta affidataria l'intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo.

È vietato il tacito rinnovo del contratto.

La consegna del servizio avrà inizio, presumibilmente, il 1° Settembre 2022; sarà cura del Comune comunicare eventuali variazioni a tale data.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente Capitolato, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare alla Ditta che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto avverrà nei termini previsti dall'Art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, si riserva, nei casi di urgenza o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Resta salva la facoltà del Comune di avvalersi della rescissione del contratto, per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione e l'esecuzione, anche parziale, del servizio oggetto del presente Capitolato a fronte di nuove forme organizzative e di gestione del servizio medesimo, senza che la Ditta affidataria abbia nulla a pretendere salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate.

Resta salva inoltre la facoltà del Comune di avvalersi della rescissione o sospensione del contratto anche a seguito di misure adottate per il contenimento di eventuali emergenze sanitarie senza che la Ditta affidataria abbia nulla a pretendere salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate.

Art. 3 - Importo a base d'asta ed importo dell'appalto

L'importo per il servizio oggetto del presente appalto posto a base di gara, è pari ad € **600,00** (euro seicento) mensili per ogni bambino frequentante nella fascia part-time (7,30 – 14,30); l'importo si intende IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Per ogni bambino ammesso con frequenza dalle 7,30 alle 16,30 l'importo aggiudicato verrà aumentato di € 50,00 (cinquanta) mensili non soggetti a ribasso.

Per ogni bambino ammesso con frequenza dalle 7,30 alle 18,30 l'importo aggiudicato verrà aumentato di € 80,00 (ottanta) mensili non soggetti a ribasso.

Nel caso di inserimento di bambini in situazione di disabilità grave ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge 5.2.92, n. 104, il sostegno educativo-assistenziale dovrà essere garantito dall'Affidatario tramite personale specializzato per l'intero periodo di presenza del minore nella struttura e giornalmente per l'intero periodo di permanenza del minore per almeno 20 ore settimanali. Per ciascun bambino portatore di handicap, certificato dal servizio competente dell'ASL, per il quale sia richiesto il suddetto sostegno, l'Amministrazione prevede l'erogazione di una somma aggiuntiva di € 35,000 (euro trentacinque) giornalieri a bambino/a, per i giorni di effettiva presenza. Il suddetto importo non è soggetto a ribasso.

L'importo complessivo stimato per il servizio oggetto del presente appalto, stabilito per 1 anno e dodici mesi di massima durata possibile della proroga, è pari ad € 1.611.600,00 (unmilionesecentoundicimilaseicento euro).

L'Ente si riserva la facoltà, nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare l'importo in aumento o in diminuzione, in relazione all'aumento o al decremento degli utenti e/o ad una diversa organizzazione del servizio previsto.

La Ditta affidataria non potrà pretendere indennizzi di sorta qualora dovesse variare il numero dei bambini rispetto a quello con cui è stata calcolata la base d'asta.

La Ditta affidataria è tenuta ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara.

Al contratto si applica, in ogni caso, l'Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia".

L'effettivo importo contrattuale sarà definito in base all'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

Tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per il Comune.

La Ditta appaltatrice è obbligata ad effettuare il servizio anche per quantità minori o maggiori di quelle indicate, senza alcuna variazione dei prezzi unitari di aggiudicazione.

Art. 4 - Utenti del servizio

Gli utenti del servizio di Asilo nido, così come sopra descritto, sono i bambini individuati da apposito bando d'iscrizione ed ordinati in un'apposita graduatoria d'accesso stilata dal Comune, secondo le modalità ed i criteri previsti dal vigente "Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2020, Allegato 2 del presente Capitolato che devono intendersi letti ed accettati in ogni loro parte dai concorrenti che presenteranno l'offerta.

TITOLO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 - Organizzazione e gestione del servizio

5.1 Caratteristiche del servizio

L'affidamento del servizio comprende l'appalto dei servizi educativi per la prima infanzia presso 3 nidi d'infanzia da svolgersi presso le strutture di proprietà del Comune, a disposizione della Ditta aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto, con il vincolo dell'utilizzo per i soli scopi di cui al presente Capitolato. La ricettività complessiva delle tre strutture è di 126 posti (36 per il nido di "Coccinella", 48 per il nido "Accademia di Pollicino" e 42 per il nido "La casetta sul fiume")

Tipologia del servizio offerto: part time (7,30 – 14,30) e full time (7,30 – 16,30/18,30).

Nel solo mese di settembre, presso tutte le strutture, il servizio dovrà essere erogato fino alle 14,30.

La formazione delle sezioni dovrà rispondere a criteri di flessibilità; nei nidi d'infanzia, nell'ottica della maggiore risposta possibile all'utenza, sono ordinariamente previste sezioni miste per età e/o per tipologia di servizio (part-time e full-time) in aderenza ai criteri e modalità di lavoro espressi nel Progetto Pedagogico, che costituisce Allegato 1 del presente Capitolato, adottato dal Comune di Teramo con deliberazione di Giunta Comunale n.288/2020.

Il servizio deve svolgersi nel rispetto di tutto quanto previsto dalla Legge Regionale n. 76 del 28/04/2000 avente ad oggetto: "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e ss.mm.ii., dalle Direttive Generali di attuazione della L.R. 76/2000, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del 26/06/2001, nonché dal "Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2020, Allegato 2 del presente Capitolato.

Il Comune si riserva di individuare momenti di verifica per valutare se i contenuti e le finalità della Progettazione e organizzazione educativa del servizio e del Progetto Gestionale risultano in piena sintonia con le norme e le disposizioni richiamate nel presente e negli altri articoli del Capitolato, e potrà effettuare ogni intervento di verifica e di controllo che riterrà opportuno per una positiva integrazione del servizio appaltato con gli altri servizi analoghi a gestione diretta presenti sul territorio.

Funzionamento del servizio, calendario e orari

La Ditta dovrà organizzare e realizzare il servizio nei tre nidi d'infanzia secondo le linee specificate in questo articolo e negli altri articoli del presente Capitolato.

Il nido d'infanzia è attivo, indicativamente, per ciascun anno educativo di durata del presente appalto, nel periodo 1° settembre - 30 giugno, con sospensione durante il periodo natalizio e pasquale, e per altri giorni secondo il calendario annualmente stabilito dal Comune di Teramo.

Settimanalmente il nido è aperto dal lunedì al venerdì, con il seguente orario di funzionamento:

- part-time: dalle 7:30 alle 14:30
- full-time: dalle 7:30 alle 16:30/18,30

Entro il mese di agosto la Ditta, almeno una settimana prima dell'avvio del servizio, dovrà provvedere ad allestire gli spazi ed organizzare il servizio per il nuovo anno educativo, compreso lo svolgimento di colloqui preliminari con i genitori dei minori ammessi finalizzati anche all'ambientamento dei bambini. Il personale educatore, il personale addetto ai servizi generali ed il coordinatore della Ditta appaltatrice dovranno garantire, secondo le rispettive funzioni, le attività di pre-avvio, la predisposizione della documentazione utile per l'accoglienza delle famiglie, la propria partecipazione all'inter-collettivo di avvio del nuovo anno educativo e la conduzione dell'assemblea con i genitori dei bambini nuovi ammessi, nonché i colloqui con i genitori.

Avvio degli utenti al servizio

Entro il mese di agosto, di norma, sono definiti dal Comune il numero, l'età e l'orario di frequenza dei bambini ammessi nelle strutture, che potranno anche variare in più o in meno rispetto all'organizzazione sopra indicata. Rispetto all'inizio dell'anno educativo, sono possibili successive eventuali variazioni per ritiri e nuovi inserimenti, tenendo conto dei posti disponibili, della fascia d'età, delle caratteristiche dei bambini e delle richieste delle famiglie.

Gli orari di apertura e di chiusura del servizio oggetto del presente Capitolato sono in ogni caso determinati dal Comune, e possono subire variazioni in relazione a specifiche esigenze delle famiglie e/o in base all'organizzazione complessiva annuale del servizio stesso.

Rapporto numerico adulti/bambini

Nell'organizzazione della giornata la Ditta deve assicurare un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nello specifico le succitate Direttive Generali di attuazione della L.R. 76/2000, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del 26/06/2001 (ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni normative che dovessero essere approvate nel corso dell'appalto). Va comunque assicurato in ogni momento della giornata un numero di personale adeguato a salvaguardare la sicurezza dei minori in relazione agli spazi, alle attività svolte ed al grado di autonomia dei bambini presenti nella struttura. La Ditta appaltatrice dovrà altresì provvedere che la dotazione di operatori ausiliari sia dimensionata in modo tale da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

5.2 - Fornitura del materiale didattico e di consumo.

Tutto il materiale di consumo – materiale di cancelleria, didattico, ludico-ricreativo -, nonché la biancheria necessaria per i dormitori - lenzuola, coperte, cuscini, ecc. - necessari per la perfetta e completa realizzazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

E' inoltre a carico dell'Appaltatore la fornitura di qualsiasi altro materiale di consumo specifico previsto dalle normative per il contenimento di eventuali emergenze anche epidemiologiche.

Il materiale destinato alle attività educative, come ad esempio giocattoli, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, ecc., deve essere conforme alle norme vigenti e sufficienti per quantità e qualità

in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino e rinnovato quando necessario a carico del soggetto risultato aggiudicatario.

Alla scadenza del contratto il soggetto risultato aggiudicatario è tenuto a riconsegnare le attrezzature ed i materiali didattici in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, che rimarranno di proprietà del Comune. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità di quello di inizio servizio.

Eventuali danni o ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati, o reintegrati, entro il termine fissato puntualmente sul verbale, oltre il quale, qualora il soggetto risultato aggiudicatario si mostrasse inadempiente, il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati, o di mercato per la sostituzione di quelli mancanti.

5.3 - Servizio di igienizzazione e pulizia dei locali

La Ditta dovrà assicurare il servizio di pulizia e riordino dei locali, dei materiali e delle aree cortilive di pertinenza, che dovrà essere garantito quotidianamente con livelli standard di igiene adeguati e conformi alla destinazione dei locali stessi. La Ditta appaltatrice dovrà provvedervi con proprio personale, proprie attrezzature e proprio materiale di pulizia e disinfezione; il servizio di pulizia dovrà essere svolto in modo da non interferire con le attività educative del servizio oggetto dell'appalto.

L'Affidatario è inoltre tenuto a qualsiasi altra attività anche straordinaria di disinfezione e sanificazione prevista dalle normative per il contenimento di eventuali emergenze anche epidemiologiche.

Il materiale relativo alla cura e all'igiene dei bambini (guanti a perdere, prodotti per l'igiene, salviettine detergenti umidificate, ecc.), e il materiale igienico-sanitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale di pronto soccorso, sapone, bobine di carta per fasciatoi, salviette, carta igienica, guanti, lenzuola sanitarie in rotolo, carta-asciugamani e quanto altro si renda necessario) è a carico del soggetto risultato aggiudicatario e deve essere conforme alle norme vigenti e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio.

Il Personale addetto ai servizi generali deve essere adibito a compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, collaborando con il Personale Educativo, e provvedere alla manutenzione e alla preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento delle attività del servizio.

I servizi generali devono essere garantiti nel rispetto delle norme vigenti emanate dagli organi competenti avvalendosi di fornitori in grado di produrre idonee garanzie in merito, anche attraverso le schede tecniche dei singoli prodotti.

Il soggetto risultato aggiudicatario s'impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro richiesto per lo specifico servizio prestato, e comunque a regola d'arte, per il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico sanitario dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico dei locali.

Il soggetto risultato aggiudicatario s'impegna ad effettuare il servizio garantendo il rispetto dei seguenti parametri:

- pulizie ordinarie, di carattere giornaliero e continuativo, dei locali, delle attrezzature, dei mobili e degli arredi;
- pulizie di fondo, periodiche da effettuarsi fuori dall'orario di funzionamento del servizio. Si considera necessario prevedere un numero minimo di pulizie da effettuarsi durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (Pasqua, Natale e al termine dell'anno educativo);
- pulizie straordinarie da effettuarsi a seguito di eventi imprevedibili quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura ecc;
- pulizia periodica dell'area esterna di competenza.

È invece a carico delle famiglie la dotazione del materiale per l'igiene personale dei bambini (es. pannolini, bavaglini, ecc.).

5.4 - Servizio di refezione.

Il servizio di refezione Scolastica del Comune di Teramo è affidato a Ditta esterna. Presso gli Asili Nido "Coccinella" e "Accademia di Pollicino" la Ditta affidataria del servizio di refezione scolastica gestisce le cucine interne e provvede alla preparazione e alla somministrazione dei pasti per i bambini secondo il

menù in vigore per gli asili nido comunali e secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 25/07/2011. Presso la struttura "La casetta sul fiume" la Ditta esterna provvede alla consegna dei pasti la mattina stessa del giorno del consumo mediante il legame fresco-caldo.

Sono altresì a carico della Ditta affidataria del servizio di refezione scolastica tutte le procedure e le forniture inerenti il servizio stesso (materiale occorrente per la distribuzione dei pasti, fornitura dello spuntino di metà mattina, gestione dei rifiuti inerenti il servizio di refezione, apparecchiatura e sparcchiatura dei tavoli, rendicontazione giornaliera dei pasti, pulizia e disinfezione degli arredi e delle aree predisposte per il pasto al termine dello stesso, preparazione della merenda, ecc.).

Restano a carico della Ditta appaltatrice del presente affidamento la prenotazione giornaliera dei pasti e la distribuzione della merenda pomeridiana.

L'Affidatario è tenuto a garantire la massima collaborazione del proprio personale con i dipendenti della Ditta che gestisce il servizio di Ristorazione Scolastica soprattutto con riferimento alla prenotazione giornaliera dei pasti e alla gestione delle diete speciali per bambini con allergie/intolleranze alimentari.

Spetta all'Affidatario del presente appalto valutare la necessità di redigere apposito DUVRI con la Ditta che gestisce il servizio di ristorazione scolastica.

Il costo del pasto erogato agli utenti del servizio di asilo nido è a carico del Comune di Teramo. Qualora il personale docente o ausiliario dovesse usufruire del pasto, il costo sarà a totale carico dell'Affidatario secondo modalità stabilite tra l'Affidatario stesso e la ditta che gestisce il servizio di Ristorazione Scolastica.

Art. 6 - Controllo qualità e verifiche prestazioni

L'Amministrazione comunale eserciterà funzioni di controllo e di verifica circa la qualità del servizio prestato. Può in qualsiasi momento e senza preventiva informazione effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti e, nel tempo complessivo dell'appalto, il rispetto del progetto organizzativo/educativo/didattico presentato.

In particolare l'Amministrazione Comunale potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro del settore di appartenenza e adeguamenti contrattuali vigenti nel periodo di affidamento;
- la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto organizzativo/educativo/didattico presentato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- l'andamento della gestione sia sul piano organizzativo che sul piano delle attività educative svolte;
- l'idoneità del personale incaricato dello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

Saranno inoltre effettuati periodici incontri fra il coordinatore della Ditta aggiudicataria ed il tavolo di coordinamento dei servizi comunali 0-3 istituito dall'Ente ai fini delle attività di raccordo e verifica della qualità dei servizi offerti.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare un report trimestrale e una relazione finale sull'andamento delle attività e sul gradimento da parte degli utenti, evidenziando eventuali criticità e proposte migliorative. Alla Ditta è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi e problemi autonomamente individuati.

La Ditta dovrà inoltre provvedere ad una rilevazione annuale sulla soddisfazione del servizio da parte dell'utenza (Customer Satisfaction) i cui risultati andranno presentati all'Ente.

La Ditta aggiudicataria è unica responsabile della corretta organizzazione e del regolare svolgimento del servizio oggetto dell'appalto per i quali impegnerà il personale necessario, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dal Comune di Teramo.

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere modi e forme di controllo mensili sull'attività del proprio personale e del servizio erogati e dovrà dotare le singole strutture di appositi sistemi di rilevazione delle presenze in servizio (registri informatizzati) al fine di consentirne la verifica anche da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il soggetto risultato aggiudicatario si impegna altresì ad agevolare i controlli svolti dall'ASL competente in sede di verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Art. 7 - Ammissione degli utenti

I criteri e le modalità di accesso al servizio, la raccolta delle iscrizioni e la formazione della graduatoria per l'ammissione sono di competenza del Comune di Teramo.

La formazione delle sezioni viene effettuata dalla Ditta appaltatrice e potrà essere oggetto di verifica da parte degli Uffici competenti dell'Ente.

Le sezioni, la cui formazione risponde a criteri di flessibilità, sono organizzate in gruppi di bambini tenendo conto dei posti disponibili, della fascia d'età e delle caratteristiche dei bambini stessi, dell'eventuale presenza di bambini disabili, della tipologia di servizio offerta, del rapporto numerico adulto/bambino previsto dalla normativa.

Art. 8 - Determinazione e riscossione rette

Per il servizio del presente appalto di cui all'Art. 1, la determinazione delle rette spettanti, la bollettazione e la riscossione delle stesse rimangono di esclusiva competenza del Comune.

La Ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a collaborare con l'Ente per la consegna dei relativi bollettini ai genitori.

TITOLO III – LOCALI, AREE, ARREDI, ATTREZZATURE

Art. 9 - Locali, aree, arredi, attrezzature utilizzati dalla Ditta aggiudicataria

I locali sede dei nidi d'infanzia oggetto del presente appalto, le aree di pertinenza, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto contenuto nelle strutture, sono di proprietà del Comune di Teramo e vengono assegnati all'ente gestore che si impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel presente Capitolato, con massima diligenza e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura, senza pretese di alcun indennizzo. È fatto obbligo per la Ditta appaltatrice consentire l'accesso del personale della Ditta affidataria del servizio di Ristorazione Scolastica.

Art. 10 - Manutenzioni e arredi

Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione dell'immobile che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo.

La Ditta aggiudicataria, dovrà provvedere, a propria cura e spese:

- alla manutenzione ordinaria delle strutture, con ogni annesso e pertinenza, delle attrezzature (escluse quelle relative al servizio di refezione scolastica), degli impianti, degli arredi e dei materiali presenti, finalizzata al mantenimento del buon funzionamento ed utilità degli stessi ed al mantenimento delle normali condizioni di sicurezza.
- alla manutenzione ordinaria, per le strutture "Accademia di Pollicino" e "La casetta sul fiume", delle aree cortilive di pertinenza e delle aree verdi di riferimento;
- agli *interventi di disinfestazione e derattizzazione* effettuati nelle strutture se e quando necessari;
- alle integrazioni e sostituzioni, a proprio carico, delle attrezzature, arredi e materiali vari presenti nelle strutture affidate (come da verbale di cui all'Art. 11), che si rendessero necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza per un valore di € 7.000,00 nel periodo di vigenza contrattuale. Tali acquisti dovranno essere concordati con l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e documentati al medesimo, al termine del contratto resteranno di proprietà del Comune.

A puro titolo esemplificativo e, comunque, senza pretesa di esaustività, sono da considerare a carico della ditta i seguenti interventi:

- sostituzione di vetri rotti;
- sostituzione di lampadine non funzionanti;
- tinteggiatura locali;
- verniciatura attrezzature;

- lavori di falegnameria per riparazione arredi ed attrezzature;
- manutenzione ordinaria dei condizionatori, compresa la sanificazione, ove presenti;
- manutenzione degli estintori;
- reintegro materiale sanitario nelle cassette di pronto soccorso presenti nelle strutture;
- interventi sui serramenti;
- sostituzione di serrature, maniglie, avvolgibili, telai;
- taglio dell'erba e raccolta foglie.

L'affidatario dovrà detenere presso l'asilo nido un registro delle manutenzioni ordinarie e garantirne l'aggiornamento. Il Comune garantisce la manutenzione straordinaria dei locali e delle aree cortilive di pertinenza. La Ditta avrà comunque l'onere del controllo degli spazi, delle attrezzature, degli arredi e dei materiali che riceverà per l'espletamento del servizio e l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

La Ditta avrà inoltre l'obbligo di garantire, mantenere e controllare periodicamente tutte le condizioni di sicurezza dei locali e di quanto in essi contenuto, nonché delle aree esterne e delle attrezzature in essa collocate come previste dalla vigente normativa in materia.

Qualora si dovesse verificare l'esigenza di lavori che necessitano l'intervento di imprese esterne, l'aggiudicatario è tenuto ad individuare ditte in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle normative in vigore per le tipologie di intervento necessarie, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Pubblica Istruzione dell'Ente.

Art. 11 - Inventario

L'elenco dei locali e degli arredi dati in consegna e del relativo stato d'uso risulterà d'apposito verbale redatto e sottoscritto congiuntamente tra il Comune e l'aggiudicatario contestualmente alla stipula del contratto d'appalto o, in alternativa, del verbale di consegna d'urgenza.

Art. 12 - Utenze

Le spese per le utenze di acqua, luce e gas sono a carico del Comune di Teramo.

L'Aggiudicatario dovrà fornire ciascuna struttura di una linea telefonica, anche mobile, il cui costo sarà a carico dello stesso, nonché di un collegamento wireless per i computers.

TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 13 - Organizzazione della Ditta

Il soggetto risultato aggiudicatario provvede ad indicare un Responsabile Amministrativo dell'Appalto, responsabile dei rapporti contrattuali con il Comune, ed un Coordinatore in servizio presso ogni singola struttura per 12 ore settimanali, responsabile della Gestione Organizzativa del Servizio. Il soggetto risultato aggiudicatario infine designa, fra gli operatori, un Responsabile di Servizio presso ogni struttura che funga da referente per gli utenti, per gli operatori e per il Comune relativamente ai problemi di ordinaria gestione. Tali figure sono inoltre incaricate della tenuta della documentazione che norme e contratti prevedano sia reperibile presso la struttura stessa.

Prima dell'inizio delle attività, la Ditta fissa un recapito presso il quale sia attivato collegamento telefonico, e-mail, in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento del servizio.

Presso tale recapito sono indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intende far pervenire alla Ditta.

Art. 14 - Gestione del personale

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con la propria organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all'esecutore uscente.

Tale personale va eventualmente integrato nel numero al fine di essere rispondente al presente capitolato e potrà essere diversamente distribuito dall’Affidatario per esigenze organizzative varie.

Di seguito, per opportuna conoscenza, l’elenco del personale in carico all’esecutore uscente, fermo restando che il minimo richiesto è di un educatore ogni sei bambini, di due ausiliare per struttura e di un coordinatore a 36 ore per i tre asili nido :

MANSIONE/ INQUADRAMENTO	NUMERO UNITA’	ORE SETTIMANALI	CCNL APPLICATO	CONTRATTO A TEMPO	PAGA BASE ORARIA
Educatrice D2	1	38	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 9,66
Educatrice D2	18	36	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 9,66
Educatrice D2	4	35	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 9,66
Educatrice D2	2	30	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 9,66
Educatrice D2	2	25	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 9,66
Educatrice D2	4	20	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 9,66
Ausiliaria B1	2	36	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 8,03
Ausiliaria B1	8	35	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 8,03
Ausiliaria B1	1	25	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 8,03
Ausiliaria B1	1	22	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 8,03
Ausiliaria B1	1	20	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 8,03
Ausiliaria B1	1	15	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 8,03
Ausiliaria B1	1	10	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 8,03
Coordinatore D3	1	36	CCNL delle Cooperative Sociali	Determinato	€ 10,28

Nel caso di inserimento di bambini in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92 dovrà essere garantita la presenza di personale specializzato per almeno 20 ore settimanali così come previsto all’art. 3 del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria, pena la decadenza dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione provvisoria, entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, dovrà comunicare i nominativi del personale (titolari ed eventuali sostituti) che sarà impiegato nel servizio indicandone la qualifica, il titolo di studio, il curriculum, il ruolo ricoperto, l’impegno orario ed il tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra ciascuna unità di personale presente nell’elenco e la Ditta affidataria. Tale comunicazione dovrà essere corredata, per ogni unità impiegata nel Servizio, della copia del titolo di studio, del curriculum, dell’attestato in materia di igiene degli alimenti nonché copia della documentazione comprovante la situazione vaccinale, in esecuzione del DL 73/2017, convertito in L. 119/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale...” e ss.mm.ii.

L’elenco deve essere mantenuto aggiornato in caso di sostituzioni, anche temporanee.

L'appaltatore non potrà comunque impiegare personale che abbia riportato condanne o sia sottoposto a procedimento penale in corso per Delitti contro la libertà individuale` di cui al Libro II- Titolo XII - CAPO III del Codice Penale.

Ogni successiva variazione di tali documenti che a qualsiasi titolo dovesse intervenire dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio.

La Ditta dovrà garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente Capitolato, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale incaricato.

Il personale della Ditta dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della Ditta di appartenenza come previsto dall'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Il personale ausiliario della Ditta dovrà inoltre essere dotato di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, nonché di cuffie, guanti e quant'altro possa risultare opportuno o reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari, nonché di DPI in generale come da Documento di Valutazione dei Rischi dell'appaltatore, il tutto fornito dalla Ditta.

L'affidatario è inoltre tenuto a garantire a tutto il personale l'eventuale fornitura di DPI prevista dalle normative per il contenimento di eventuali emergenze anche epidemiologiche, nonché all'adeguata formazione.

Il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Data la delicatezza del servizio oggetto del presente Capitolato, la Ditta appaltatrice si impegna a garantire la stabilità del personale, assicurando in tal modo continuità relazionale con gli utenti del servizio e con le loro famiglie, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con il Comune.

Le ferie dovranno essere concesse nei periodi di chiusura del servizio.

Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'anno rispetto alle comunicazioni di inizio anno educativo deve essere comunicata, tramite posta elettronica, al referente del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Teramo. Ogni eventuale variazione dell'elenco di riferimento del personale, così come ogni sostituzione del personale, anche breve, deve essere tempestivamente comunicata e motivata al Comune.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto educativo; in tal caso l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere e di procedere alla sostituzione immediata del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.

La Ditta aggiudicataria si impegna in ogni caso a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente. Al soggetto risultato aggiudicatario è richiesto di provvedere alla sostituzione delle educatrici assenti a qualsiasi titolo in modo immediato, al fine di mantenere il rapporto numerico educatore/bambino, e comunque entro la giornata per personale ausiliario, con personale di pari titolo e profilo professionale.

In caso contrario, troverà immediata applicazione la penale prevista all'Art. 27 del presente Capitolato.

Il soggetto risultato aggiudicatario si obbliga a retribuire il personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

In caso di inadempienza contributiva dell'Affidatario ovvero di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applicherà quanto previsto dall'art. 30, commi 5, 5-bis e 6, del D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del contratto.

L’aggiudicatario è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale. Il Comune è quindi esplicitamente esonerato rispetto ad eventuali inadempimenti della Ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. La Ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

L’inserimento di eventuali tirocinanti o volontari può essere autorizzato dal Comune, a condizione che lo stesso non determini sostituzione di personale dipendente dalla ditta in relazione agli standard richiesti ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti e con la previsione di adeguata copertura assicurativa. Per i tirocinanti o stagisti deve essere predisposta da parte della ditta aggiudicataria apposita convenzione con la Scuola Secondaria di II grado o con l’Università redigendo un progetto formativo con l’individuazione di un tutor all’interno del personale educativo del Nido. La convenzione stipulata con le Scuole deve essere comunicata all’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente prima dell’inizio del tirocinio. In nessun caso le prestazioni dei volontari e dei tirocinanti devono interferire con il regolare svolgimento del servizio.

Art. 15 - Requisiti e compiti di ciascuna figura professionale incaricata dalla Ditta

La Ditta è responsabile dei requisiti di idoneità dei propri dipendenti al servizio di cui trattasi ed alle prescrizioni del presente Capitolato.

Oltre a quanto specificato al successivo Art. 16, dovrà essere impiegato nel servizio personale che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, in possesso del requisito di sana e robusta costituzione, idoneità piena alla mansione per capacità fisiche e per qualificazione professionale. Il personale impiegato sarà tenuto ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato, attuare gli indirizzi indicati dal Comune, rispettare gli orari di servizio, mantenere un comportamento corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo verso gli utenti, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengano nella gestione del servizio; le suddette linee comportamentali dovranno essere comunicate a tutto il personale tramite vademecum o istruzione operativa.

L’Affidatario dovrà garantire per il personale educativo ed ausiliario, nonché per il Coordinatore, l’assenza delle condizioni ostative previste dalla L. n. 38/2006 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet”. Il soggetto risultato aggiudicatario dovrà garantire l’assolvimento dell’obbligo indicato per tutto il personale impiegato. Il soggetto risultato aggiudicatario è responsabile nei confronti del Comune della verifica puntuale per tutto il personale impiegato del possesso dell’attestazione di cui al decreto antipedofilia Art. 25/bis del D.P.R. 313/2002 come introdotto dall’Art. 2, c. 1, del D. Lgs. n. 39/2014.

L’Affidatario dovrà altresì provvedere a curare la formazione obbligatoria del personale, sia educativo che ausiliario, prevista dalla Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 210, come modificata dalla L.R. 9 novembre 2005, n. 33, che ha introdotto la frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti con il rilascio di specifico attestato.

La Ditta dovrà provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli Artt. n. 36 e n. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, ed alla formazione dei preposti (Art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008).

Il personale addetto dovrà inoltre essere in regola con tutte le norme vigenti in materia di Servizi per l’Infanzia (comprese quelle di igiene ed idoneità sanitaria) e in possesso delle eventuali certificazioni sanitarie richieste, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro.

Nel caso in cui il personale impiegato dovesse risultare sprovvisto dei requisiti previsti per legge per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, il Comune provvederà all'immediata risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 34.

I compiti di ciascuna figura professionale nel realizzare le prestazioni di cui al presente capitolato sono quelli di:

a) personale educatore

- seguire lo sviluppo psico-fisico del singolo bambino attraverso l'osservazione diretta e la verifica, da parte del gruppo di lavoro, della validità delle scelte educative effettuate;
- curare incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo, assembleare e redigere i relativi verbali;
- accogliere adeguatamente bambino e genitore all'entrata; favorire il momento del ricongiungimento all'uscita e scambiare quotidianamente informazioni con i familiari;
- tenere aggiornata la modulistica di uso quotidiano; effettuare e trascrivere su appositi strumenti le osservazioni; predisporre le esperienze da proporre ai bambini; documentare il vissuto di ciascun bambino nei diversi momenti della giornata (routines, gioco libero e strutturato, ecc.);
- provvedere alla custodia e alla buona conservazione dei beni materiali ed attrezzature costituenti il patrimonio del nido, educando i bambini al rispetto dell'ambiente e degli oggetti;

b) personale ausiliario

- sorveglianza del plesso e dei bambini, in particolare nel momento dell'entrata e dell'uscita;
- supporto al personale educativo nel momento dell'accoglienza dei bambini, allo svolgersi delle attività strutturate e nei rituali momenti quotidiani (pranzo, cura dell'igiene, sonno, ricongiungimento);
- pulizia, sanificazione e riordino degli spazi; lavaggio e sistemazione di tutti i materiali utilizzati;
- operazioni relative agli altri servizi di tipo generale (lavanderia ecc...) e ogni altra attività ed iniziativa per il corretto funzionamento del nido (controllo e cura degli spazi interni ed esterni e risistemazione degli stessi ogni qualvolta necessario);
- attività di pulizia e sanificazione di tutti i locali, compresa la pulizia e mantenimento delle condizioni igieniche ottimali delle attrezzature, materiali ludico-didattico, oggetti vari, etc.

d) coordinatore

- coordinare le attività del servizio per assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, in raccordo con le attività gestionali e pedagogiche;
- supervisione sul gruppo degli operatori;
- garantire la propria presenza nei collettivi del nido, nei momenti di quotidianità all'interno delle sezioni per attività di osservazione e supporto al personale educatore, nell'intercollettivo comunale, nell'incontro di inizio anno con i genitori dei bambini neoinserti, nelle riunioni di sezione;
- incontrare i genitori che ne facciano richiesta per problematiche specifiche e partecipare a riunioni con il personale dell'ASL e dei Servizi Sociali dell'Ente per tutto ciò che concerne inserimenti, progettazioni e verifiche relative a bambini con handicap;
- monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e di quello educativo;
- aggiornamento e formazione del personale;
- raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale;
- promozione di esperienze di continuità con la scuola dell'infanzia.
- presentare, al termine dell'anno educativo, una relazione di verifica dell'attività svolta e del funzionamento del servizio gestito dalla ditta (fra cui i risultati conseguiti e gli effettivi costi d'impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi) di gestione e organizzazione relativamente all'attività oggetto del presente appalto) comprensiva del report di auto/etero valutazione (di cui all'Art. 6), da consegnare al Servizio Pubblica Istruzione del Comune.

Il coordinatore dovrà garantire la propria presenza per almeno 36 ore settimanali, distribuite in maniera uniforme tra le varie strutture.

Art. 16 - Personale educatore, coordinatore e personale ausiliario

In aggiunta a quanto precisato al precedente Art. 15, la Ditta dovrà garantire nel servizio oggetto dell'appalto:

a. l'impiego di personale educatore in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea nella classe L19 "Scienze dell'educazione e della formazione" ovvero titolo equiparato o equipollente secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 09/07/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 07/10/2009 n.233;
- Laurea nella classe LM-85 "Scienze pedagogiche" ovvero titolo equiparato o equipollente secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 09/07/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 07/10/2009 n.233;
- Laurea in "Scienze della formazione primaria" integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

I titoli di studio sopra elencati dovranno essere posseduti anche dal personale educatore reclutato per prestazioni temporanee.

b. l'impiego di un coordinatore responsabile della gestione del servizio di cui al presente Capitolato, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea nella classe LM-85 "Scienze pedagogiche" ovvero titolo equiparato o equipollente secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 09/07/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 07/10/2009 n.233;
- Laurea nella classe LM-51 "Psicologia" ovvero titolo equiparato o equipollente secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 09/07/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 07/10/2009 n.233.

I titoli di studio sopra elencati dovranno essere posseduti anche dal coordinatore reclutato per prestazioni temporanee.

c. l'impiego di personale ausiliario in possesso del titolo di studio del Diploma di istruzione secondaria di I grado di cui alla Deliberazione della Regione Abruzzo n.393/2012 del 25 giugno 2012.

I titoli di studio sopra elencati dovranno essere posseduti anche dal personale ausiliario reclutato per prestazioni temporanee.

Art. 17 - Formazione del personale

La Ditta deve garantire a tutto il personale che sarà impiegato nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato lo svolgimento di attività di formazione, addestramento ed aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

In particolare gli educatori impiegati nel servizio dovranno svolgere per ciascun anno educativo di durata contrattuale almeno 60 ore annue di formazione/aggiornamento di cui :

20 ore per partecipare a corsi di formazione specifica anche organizzati dall'Ente;

40 ore per programmazione delle attività educative, incontri con le famiglie, realizzazione progetto educativo, diaristica, ecc..

Tutto il personale (educatori, ausiliari e coordinatore), inoltre, dovrà svolgere la formazione specifica obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro, di igiene degli alimenti e di trattamento dati personali così come previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La Ditta si impegna a rilasciare al Comune regolare dichiarazione relativa ai partecipanti alla formazione, al numero di ore effettuate, agli argomenti sviluppati ed ogni altra informazione utile.

La Ditta si impegna inoltre, in un'ottica di rete e di integrazione delle diverse esperienze, a favorire la partecipazione del proprio personale, in tutto o in parte, ad eventuali corsi organizzati dal Comune o da terzi gestori operanti nel territorio (es. nidi privati) e/o a favorire visite e "scambi pedagogici" tra servizi, al fine di favorire la diffusione delle buone prassi.

Eventuali oneri derivanti dai percorsi di aggiornamento del Personale Educativo, di Coordinamento o addetto ai servizi generali decisi dall'Ente sono a carico del soggetto risultato aggiudicatario.

Art. 18 - Obblighi e responsabilità della Ditta

In aggiunta a quanto già affermato nelle altre parti del Capitolato, il soggetto risultato aggiudicatario dovrà assolvere i seguenti compiti in materia di personale:

1. al personale utilizzato (soci o dipendenti) dovrà essere garantita la regolarità contributiva, assicurativa e la dotazione di un'apposita assicurazione contro gli infortuni;
2. deve operare nel rispetto del "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
3. si obbliga ad applicare integralmente per il personale occupato tutte le norme contrattuali di categoria, sia a livello nazionale che provinciale, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
4. qualora il soggetto risultato aggiudicatario avesse forma cooperativa, s'impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano il soggetto risultato aggiudicatario, anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla propria struttura o dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il soggetto risultato aggiudicatario si impegna a permettere la visione di ogni documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente Capitolato, a coloro i quali provvedono all'esame al fine di verifica del rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Coloro i quali provvedono all'esame della documentazione descritta sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito, o denunciino un contrasto con quanto pattuito col Comune di Teramo.

Il soggetto risultato aggiudicatario inoltre deve:

1. assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
2. adeguare, nei termini stabiliti dal committente, l'organizzazione e la gestione del servizio alle ulteriori disposizioni che la Regione potrà emanare, nel periodo di tempo del presente affidamento, in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
3. garantire la riservatezza delle informazioni relative ai bambini utenti e ai loro familiari, come meglio specificato all'Art. 39 del presente Capitolato;
4. garantire l'uso e l'utilizzo dei locali e degli arredi con la massima diligenza ed attenzione; l'utilizzo improprio o difforme degli arredi, rappresenta inosservanza delle prescrizioni disciplinate dal presente Capitolato, con conseguente applicazione delle penali previste all'Art. 27.

La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione al servizio oggetto dell'appalto. Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque avanzata.

La Ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento del servizio, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

Art. 19 - Scioperi e sospensione dal servizio

Nel caso di indizione di scioperi che interessino a qualsiasi titolo i propri dipendenti, il soggetto risultato aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione preventiva secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge n. 146 del 12/06/1990 e ss.mm.ii.

Nulla è dovuto al soggetto risultato aggiudicatario da parte del Comune qualora la mancata prestazione del servizio fosse causata da scioperi dei propri dipendenti, e nel caso di sospensione del servizio dovuta a causa di forza maggiore, o a qualsiasi altra motivata disposizione del Comune.

Le fatture relative al mese nel quale si verificano sospensioni del servizio per le motivazioni sopraesposte saranno decurtate di 1/21 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Qualora si verificassero prolungati stati di emergenza (eventi sismici, alluvioni, emergenze sanitarie, ecc.) che imponessero il termine anticipato dell'anno educativo, o che determinassero chiusure superiori ai 5 giorni consecutivi, nulla sarà dovuto al soggetto risultato aggiudicatario da parte del Comune quale risarcimento, o altro tipo di compenso per la mancata esecuzione del servizio.

Art. 20 - Controlli

Il personale del Comune rispetto al servizio gestiti dalla Ditta si riserva la facoltà di accesso in qualunque momento ai locali per attività di coordinamento, sopralluogo o controllo utili alla verifica del corretto svolgimento del servizio appaltato o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.

Il Comune attiverà inoltre autonomamente tutti i meccanismi di controllo di qualità del servizio gestito dalla Ditta che riterrà opportuni, utilizzando proprio personale addetto del Servizio Pubblica Istruzione per accertare in particolare:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Capitolato rispetto al personale, alle attività, al coordinamento e la loro corrispondenza al progetto presentato in sede di gara;
- la rispondenza e la permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi, gestionali ed educativi che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

Nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, il Comune intenda attivare un proprio percorso di valutazione della qualità dei servizi per l'infanzia, anche attraverso l'elaborazione di una Carta dei Servizi, ed eventualmente avvalendosi della collaborazione di esperti esterni, la Ditta è tenuta a prestare la massima disponibilità al fine della realizzazione del progetto.

Art. 21 - Autorizzazione al funzionamento

Fatto salvo quanto specificatamente indicato nei precedenti articoli, nel complesso la gestione del servizio da parte della Ditta appaltatrice dovrà svolgersi nel totale rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 76/2000 avente ad oggetto: "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e ss.mm.ii., dalle Direttive Generali di attuazione della L.R. 76/2000, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 565/2001, dalla Legge Regionale n. 2/2005, e successive modifiche che si realizzeranno nel corso di durata dell'appalto.

La Ditta Appaltatrice, come soggetto esecutore del servizio oggetto del presente Capitolato per conto del Comune di Teramo, dovrà essere in possesso di tutti i requisiti necessari ad acquisire l'autorizzazione al funzionamento ed un eventuale provvedimento di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia da parte dell'Ente, secondo la vigente normativa regionale.

Inoltre, in caso di emanazione della disciplina regionale in materia di accreditamento nell'arco di vigenza contrattuale, l'aggiudicatario si impegna, per quanto di propria competenza, ad ogni adempimento necessario all'adeguamento alle nuove disposizioni, pena risoluzione del contratto.

Art. 22 - Copertura assicurativa

L'appaltatore del servizio risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione all'esecuzione dell'appalto, all'utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile compreso l'impiego di attrezzature, macchinari e impianti, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della medesima.

A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro, nell'esercizio dell'attività oggetto di appalto e durante l'espletamento del servizio che ne formano parte, l'appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), con i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro;

Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (**RCO**): € 1.000.000,00 unico per sinistro.

La polizza dovrà:

- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente Capitolato d'onere, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione del servizio oggetto dell'affidamento;
- ricomprendere la responsabilità derivante all'appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (*r.c. per danno cagionato da incapace - ex Art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d'arte - ex Art. 2048 c.c.*);
- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;
 - ricomprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Teramo, suoi dipendenti ed Amministratori.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

A copertura degli infortuni che possono derivare ai minori utenti del servizio, l'Appaltatore deve prevedere specifica assicurazione infortuni recante le seguenti indennità e somme assicurate minime pro capite:

- euro 100.000,00 in caso di morte;
- euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- euro 5.000,00 per rimborso di spese sanitarie da infortunio (comprehensive delle spese per l'acquisto di lenti da vista e delle spese per cure odontoiatriche rese necessarie dall'infortunio).

TITOLO V – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 - Referenti

L'Affidatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, indica il proprio Rappresentante preposto alla direzione del servizio ed un Sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci. L'Affidatario rimane comunque responsabile dell'operato del Rappresentante e del suo Sostituto. Il Rappresentante dell'Affidatario ed il suo Sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità civili e penali che a norma delle vigenti disposizioni derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto.

Il Rappresentante dell’Affidatario, o il suo Sostituto, devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata del servizio e dovranno depositare presso l’Ente un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail; devono inoltre garantire la presenza a recarsi presso l’Ente quando richiesto.

Le comunicazioni e gli eventuali disservizi e/o inadempienze contestate dal Comune al Rappresentante o al suo Sostituto si intendono a tutti gli effetti come presentate direttamente all’Affidatario.

In caso di assenza o impedimento dei suddetti, l’Affidatario provvederà a nominare un sostituto di pari professionalità.

Art. 24 - Sospensione dell’esecuzione del contratto

Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell’Art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016: “1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'*articolo 1382 del codice civile* e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.”

Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 25 - Cessione e subappalto

È vietata alla Ditta affidataria, pena la rescissione dei contratti e l'incameramento della cauzione, la cessione del contratto.

Il subappalto non è ammesso.

Art. 26 - Norme di sicurezza

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto. Si ricorda in particolare che la Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi ed al primo soccorso; la formazione deve essere comprovata da appositi attestati.

In caso di perdurare dell'emergenza epidemiologica, l'Affidatario dovrà elaborare un Protocollo di Regolamentazione delle misure anticontagio secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il contenimento dell'emergenza stessa (adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale, consegna opuscoli informativi, esposizione di apposita cartellonistica, controllo sugli ingressi di fornitori o visitatori, ecc.).

La Ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme Comportamentali delle singole strutture, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.

Art. 27 – Penalità

Ove si verificano inadempienze dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione Comunale penali in relazione alla gravità delle inadempienze a tutela delle disposizioni contenute nel presente disciplinare di appalto e suoi allegati e nella vigente normativa.

Le penali minime che l'Amministrazione Comunale ha titolo di applicare sono le seguenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento:

	Penale in EURO	Tipologia
1.	€ 3.000,00	ogniqualevolta viene negato l'accesso agli incaricati dall'Amministrazione Comunale ad eseguire i controlli, sopralluoghi o ispezioni;

2.	Da € 1.000,00 ad € 5.000,00	inadempimenti relativi alla organizzazione e alla gestione del servizio
3.	Da € 500,00 ad € 2.000,00	per carenza igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei giochi
4.	da € 1.000,00 ad € 5.000,00	mancato adempimento degli interventi di manutenzione
5.	da € 3.000,00 ad e 6.000,00	mancata realizzazione delle specifiche previste dall'offerta tecnica
6.	da € 500,00 a € 2.000,00	comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento
7.	da € 1.000,00 a € 3.000,00	per il mancato rispetto del Piano organizzativo del personale sia con riferimento al numero delle unità impiegate che all'orario giornaliero
8.	€ 500,00	per ogni mancata comunicazione della sostituzione del personale
9.	€ 500,00	mancata tenuta del registro delle manutenzioni
10.	€ 2.000,00	per ogni mancata sostituzione del personale dietro richiesta dell'Amministrazione così come previsto dal presente capitolato di appalto
11.	da € 1.000,00 a € 5.000,00	inosservanza anche parziale delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e Direttive in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro anche in termini di dispositivi di protezione personale e di eventuali protocolli sanitari richiesti dalla normativa
12.	€ 500,00	per ogni assenza del Rappresentante o del suo Sostituto senza intervenuta sostituzione;
13.	€ 3.000,00	per mancata o incompleta consegna, entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, dell'elenco del personale, completo di qualifica, relativo orario di servizio e di tutta la documentazione richiesta nel presente Capitolato;
14.	da € 500,00 a € 12.000,00	per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal Capitolato speciale, a seconda della gravità;

Per i casi non specificatamente previsti, l'importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.

In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede alla contestazione scritta, eventualmente anche solo via e-mail, al soggetto rappresentante per l'Affidatario o suo sostituto, del disservizio o dell'inadempimento ed alla contestuale fissazione di un termine a suo insindacabile giudizio per la regolarizzazione in relazione alla gravità del disservizio o dell'inadempimento e all'incidenza sulla regolarità del servizio reso.

Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate all'atto del verificarsi della inadempienza oppure al momento in cui l'Ente ne sia venuto a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il Responsabile incaricato dall'Affidatario.

Alla contestazione formulata dall'Amministrazione Comunale l'Affidatario ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre *cinque giorni* dalla data di ricevimento della nota di contestazione ovvero nel maggiore termine stabilito dall'Amministrazione in casi di particolare complessità.

Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di accertato inadempimento o disservizio, Il Comune applicherà la relativa penale.

L'applicazione delle penali non pregiudica i diritti spettanti al Comune per le violazioni contrattuali ed in particolare il diritto al risarcimento del maggior danno arrecato e la rifusione di tutte le spese che l'Amministrazione comunale dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle inadempienze riscontrate.

Tanto le penali, quanto le somme percepite a titolo del risarcimento del maggior danno e le spese suddette, saranno imputate alla quota parte del compenso per il mese durante il quale è stato accertato l'inadempimento o, se non sufficiente, a quelle dei periodi successivi, mediante trattenuta sui mandati di pagamento emessi in favore dell'Affidatario stesso. Le trattenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della garanzia definitiva che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrata.

Qualora l'Affidatario non ottemperi tempestivamente alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione e per il ripristino della piena funzionalità del servizio, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di affidamento con preavviso di 15 (quindici) giorni, procedendo all'incameramento della garanzia definitiva di cui all'Art. 33, e restando a carico dello stesso Affidatario il risarcimento di eventuali ulteriori danni ed il rimborso di eventuali ulteriori spese derivanti all'Ente a questo riguardo.

L'Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Affidatario nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'Art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale. L'appaltatore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

TITOLO VI – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Art. 29 - Corrispettivo

Il corrispettivo è determinato applicando i prezzi unitari posti a base di gara, previa applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore, per le unità di misura. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni obbligo ed onere che gravi sull'appaltatore a qualunque titolo, secondo le condizioni del servizio specificate nel presente Capitolato.

Tutti gli importi indicati nel presente Capitolato devono intendersi IVA esclusa.

I corrispettivi per il full-time e per il personale necessario in caso di ammissione di bambini con disabilità non sono soggetti a ribasso.

Art. 30 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle fatture che saranno emesse, a scadenza mensile, dall'impresa aggiudicataria.

Ciascuna fattura dovrà essere così formulata:

a. fattura per il servizio di asilo nido:

distintamente per ogni struttura: costo di aggiudicazione mensile a bambino, distintamente per la frequenza full-time (7,30 – 16,30/18,30) e part-time (7,30 – 14,30), moltiplicato per il numero di bambini effettivamente frequentanti il servizio nel mese di riferimento, oltre IVA in misura di legge.

Mensilmente la Ditta presenta al Servizio Istruzione del Comune:

- l'elenco degli utenti frequentanti con l'indicazione, per ciascuno, della tipologia di frequenza (part-time, full-time fino alle 16,30 e full-time fino alle 18,30) e della eventuale data di inserimento e/o di ritiro;
- l'elenco delle presenze giornaliera.

Nel caso il Servizio di Asilo Nido abbia inizio dopo il 10 settembre, il costo di aggiudicazione mensile a bambino verrà ridotto del 40%.

In caso di ritiro degli utenti in corso d'anno educativo, nel caso in cui sia presente una lista di attesa, il Comune si impegna a comunicare alla Ditta entro 7 giorni il nominativo di un altro utente da avviare al servizio. Nel caso in cui non sia possibile individuare un nuovo utente in sostituzione, ed il posto rimanga pertanto vacante, nulla è dovuto dal Comune alla Ditta appaltatrice.

In caso di inserimento di un nuovo utente dopo il 15 del mese, il costo di aggiudicazione mensile del bambino verrà ridotto del 50%.

Per gli utenti presenti in graduatoria ma non ammessi per età ovvero ammessi alla frequenza al compimento del terzo mese, l'importo previsto verrà erogato dalla data di effettivo inserimento del minore al servizio.

In caso di assenza di un bambino che si protragga continuativamente per un periodo pari o superiore a 20 giorni consecutivi del mese solare di riferimento, la quota dovuta alla Ditta sarà ridotta del 30%.

b. Fattura per sostegno educativo-assistenziale (in caso di inserimento di bambini in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5.2.92, n. 104):

distintamente per ogni struttura: € 35,00 giornalieri a bambino sulla base dei giorni di effettiva presenza.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture tramite il sistema SDI, previo accertamento da parte del Servizio Istruzione dell'Ente, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Si stabilisce sin da ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto risultato aggiudicatario.

Ai sensi dell'Art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento come previsto dall'Art. 50, c. 5 bis, del D.Lgs. 50/2016; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La regolare esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato costituisce condizione essenziale per la liquidazione dei corrispettivi dovuti dal Comune.

Il Responsabile del Procedimento, oltre alla liquidazione dei compensi, provvede pure all'irrogazione al soggetto risultato aggiudicatario delle eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti, in alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto col responsabile del soggetto risultato aggiudicatario che determini in modo diverso.

Ai sensi dell'Art. 3 della L. 23.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario comunicherà al Comune, prima dell'inizio del servizio, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al versamento.

Ai fini degli adempimenti fiscali, si applica quanto previsto dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Art. 31 – Clausola revisione prezzi

Trattandosi di appalto di servizio bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali e/o servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al precedente punto 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La suddetta riserva non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né tanto meno giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal Direttore dell'esecuzione del contratto ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali e/o servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore del servizio che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente punto 4.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo il servizio così come contabilizzato nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 32 - Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 33 - Cauzione definitiva

L'appaltatore all'atto della stipulazione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'Art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 103 del medesimo Codice.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia dovrà contenere la clausola di pagamento su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

La cauzione o la fidejussione sono prestate a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi dell'Art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fidejussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

TITOLO VII – CAUSE DI RISOLUZIONE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 34 - Risoluzione del contratto

Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, il Comune avrà diritto, nel modo e nelle forme di legge, alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- dopo cinque contestazioni scritte a cui la Ditta affidataria non fornisca adeguate giustificazioni;
- abbandono dell'appalto;
- quando la Ditta affidataria si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- in caso di esito negativo dei controlli richiesti nel presente Capitolato d'oneri;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'Art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta affidataria incorrerà nella perdita della cauzione che resterà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

L'eventuale soppressione completa o parziale del servizio oggetto dell'appalto potrà essere causa di risoluzione anticipata, anche parziale, del contratto senza oneri per il Comune.

Al contratto si applicano in ogni caso gli Artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall'Art. 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011.

Al contratto che il Comune stipulerà con la Ditta affidataria si applica la clausola automatica di recesso ex Art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135.

Art. 35 - Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Esecutore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 36 - Osservanza delle disposizioni di legge

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta affidataria avrà l'obbligo di osservare e fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali), nonché quelle riguardanti il

contenimento di eventuali emergenze epidemiologiche, e comunque aventi attinenza con il servizio oggetto dell'appalto.

Art. 37 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto oggetto del presente Capitolato, sarà di esclusiva competenza del Foro di Teramo.

Art. 38 - Elezione domicilio

L'Affidatario dovrà eleggere in Teramo la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione al Servizio Asili Nido dell'Ente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 39 - Trattamento dati personali

L'Affidatario dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso per l'esecuzione del servizio, con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'Affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati e informazioni, trasmessi dall'Ente per l'esecuzione del servizio, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. L'Affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente articolo, si rinvia ai contenuti dell'allegato 7 del presente Capitolato "Contratto sul Trattamento dati".

Art. 40 - Codice di comportamento dipendenti e collaboratori

Il personale e i collaboratori della Ditta affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Teramo.

Art. 41 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative in materia.

Il Comune si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità dei servizi pubblici attivati.

Il presente Capitolato ha validità anche in regime di aggiudicazione provvisoria del servizio.

Allegato 1 - Progetto pedagogico del Comune di Teramo

Allegato 2 - Regolamento Servizi educativi per la prima infanzia adottato dall'Ente

Allegato 3 – Inventario e planimetria Asilo Nido Coccinella

Allegato 4 - Inventario e planimetria Asilo Nido Accademia di Pollicino

Allegato 5 - Inventario e planimetria Asilo Nido La Casetta sul fiume

Allegato 6 – Contratto sul trattamento dati